

Legge regionale 26 giugno 1978 , n. 77 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1980

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 14

Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13, che presso l' Amministrazione di provenienza appartenga alla carriera direttiva, l' inquadramento nella qualifica funzionale di dirigente ovvero in quella di consigliere, si effettua secondo la seguente equiparazione:

- Dirigente superiore o equiparato;

Primo dirigente o equiparato;

Ispettore generale o Direttore di divisione o

equiparato, anche ad esaurimento - dirigente

- altre qualifiche della carriera direttiva - consigliere

Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 che presso l' Amministrazione di provenienza appartenga alla categoria degli operai, l' inquadramento si effettua secondo la seguente equiparazione:

- operaio comune - commesso

- operaio qualificato - agente tecnico

- operaio specializzato - coadiutore